



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Class* 34.43.01 fasc. SS-PNRR 8.174.1/2021  
ex fasc. DG-ABAP\_SERV.V 209.133.1/2021

*Roma* vedi intestazione digitale

*M* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e  
VAS  
[ID\_VIP: 7791]  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP:7791] COLLE VAL D'ELSA (SI): Progetto di un impianto agrofotovoltaico, della  
potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi  
nel comune di Colle di Val d'Elsa (SI).

**Procedura** riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

**Proponente:** CCEN Gracciano S.r.l.

**Parere tecnico-istruttorio** MiC

*e.p.c. A*

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio  
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo  
[sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it)

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico della DG ABAP  
[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)

Regione Toscana  
Direzione ambiente e energia - Settore VIA VAS  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali  
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;



**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell’art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

**VISTO** il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito "Direzione Generale ABAP");

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

**VISTO** il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *"Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare"* e il *"Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"* sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la



compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**VISTO** l’art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”, convertito, con modificazioni, con la legge 21 aprile 2023, n. 41;



**PREMESSO** la Società CCEN GRACCIANO S.r.l., con nota acquisita agli atti della allora competente Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (DG-ABAP) prot n.42192-A del 15/12/2021, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n.101487 del 16/08/2022, acquisita dalla scrivente Soprintendenza Speciale con prot. n.2609-A del 22/08/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione progettuale relativa all'impianto fotovoltaico è stata resa disponibile alla consultazione sul portale web VIA VAS del MiTE all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8637/12726>

**CONSIDERATA** la nota prot. n.3761-P del 23/09/2022 con la quale la scrivente Soprintendenza Speciale ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo con nota prot. 27301-P del 24/10/2022, acquisita dalla scrivente con prot. n. 4883-A del 24/10/2022, ha inviato le proprie valutazioni;

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. n. 5017-I del 27.10.2022 ha inviato le proprie valutazioni, concordando con la Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo sulla necessità di attivare la procedura di cui all'art.25, c.3 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che il Servizio III della DG-ABAP, con nota prot. n. 6794-I del 12.12.2022, vista la nota della Soprintendenza ABAP per le province di Siena Grosseto e Arezzo prot. 27301 del 24/10/2022 ha inviato le proprie valutazioni;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n.6910-P del 14/12/2022, la Scrivente ha trasmesso all'Autorità competente, sulla base delle richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo, delle valutazioni dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP e della propria attività istruttoria, una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata e pubblicata per il procedimento in oggetto;

**CONSIDERATO** che la società CCEN Gracciano S.r.l., con nota del 28/08/2023 acquisita dalla scrivente al prot. n. 19797-A del 06/09/2023, ha trasmesso documentazione integrativa, e che tale documentazione è stata pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, con avvio della nuova consultazione pubblica ai sensi del comma 5, art. 24 D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la scrivente Soprintendenza Speciale con nota prot. n.20096-P del 11/09/2023, ha comunicato alla Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e ai Servizi II e III della DG-ABAP l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni richieste sul portale web VIA-VAS del MASE, invitando la competente SABAP ad esaminarle per formulare il proprio parere endoprocedimentale, ed i Servizi II e III della DG-ABAP a produrre il proprio contributo istruttorio di competenza;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con nota prot. n.31883 del 20/11/2023 acquisita dalla Scrivente con prot. n. 27224-A del 20/11/2023, esaminata la documentazione integrativa fornita dal Proponente e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza;

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. n.1755 del 16.01.2024 ha inviato le proprie valutazioni conclusive;

**CONSIDERATO** che l'intervento si pone in località Casino di Scarna nel Comune di Colle Val d'Elsa, a confine con il Comune di Monteriggioni, in una zona di pianura agricola produttiva nelle Vicinanze della SP541 e riguarda la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico e delle opere di connessione alla rete di potenza di picco 14.448,72 kW e potenza in immissione pari a 12.000,00 kW; L'area è accessibile direttamente dalla Strada Provinciale 541, inserendosi nella Strada Comunale Ponelle che fiancheggia l'area dell'impianto fotovoltaico;

**CONSIDERATO** che l'impianto in oggetto prevede l'installazione di n. 19.968 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza unitaria di una potenza nominale complessiva di 13.997,60 Kw, su un terreno mediamente pianeggiante di estensione totale pari a 17,5772 ettari, e che l'area oggetto dell'intervento ha destinazione agricola a prevalenza di seminativi e pascoli;

**CONSIDERATO** che dalla analisi della situazione vincolistica dell'area di intervento si evince che:

Beni Paesaggistici

- a – l'area non è interessata da decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- b – l'area non è ricompresa in ambito vincolato ai sensi dell'art. 142.c del Codice;
- c – l'area è soggetta a disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR n.37/2015: PIT/PPR: quadro cartografico, ambito di paesaggio n. 9 – Val d'Elsa;
- d – **in area contigua, e precisamente a 40m dal punto più meridionale dell'impianto in progetto, si evidenzia la presenza della "Zona del versante ovest Montagnola senese in comune di Monteriggioni", area sottoposta a vincolo ai sensi della Parte III, art. 136 D.Lgs. 42/2004, con D.M. del 06/02/1976 - G.U.67/1976;**


Beni architettonici e archeologici

- a – l'area non è interessata da dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art.10 e 45); nelle immediate vicinanze i seguenti beni culturali sono localizzati a una distanza in linea d'aria compresa fra 4 e 7 km:
  - Cappella di S. Maria delle Nevi (D.M. 8/3/2013),
  - Castello di Montauto (Monteriggioni),
  - Chiesa di S. Andrea a Strada (D.M. 4/12/2004),
  - Badia a Isola ((D.M. 24/10/1988, Monteriggioni),
  - Cappella di Casavecchia (D.M. 1/4/2004 Monteriggioni),
  - Bagno delle Caldane (D.M. 19/6/2000),
  - Chiesa di S. Marziale (D.M. 10/5/2011);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- b – non si rileva presenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art 10, c.1 nelle immediate vicinanze;
- c – altri vincoli imposti dal PPR e/ dagli strumenti urbanistici: zona rischio archeologico medio;




Elaborazione grafica su GIS a cura della SS-PNRR, con i beni e le aree vincolate ed il buffer di 500 metri definito ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 c.1 lett. a) del D.L. 50/2022, e modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con Legge 41 del 21/04/2023. In tratteggio rosso il buffer ricognitorio pari a 5000m intorno all'impianto.

**CONSIDERATO** che tra le motivazioni alla base della dichiarazione di notevole interesse pubblico della Zona del versante ovest Montagnola senese in comune di Monteriggioni, con D.M.06/02/1976 G.U.67-1976, adiacente all'area progetto, si evidenzia come l'area rappresenti "...un comprensorio collinare suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali quanto mai rilevanti. Il verde dei boschi appare sostanzialmente incontaminato nei profili armoniosi dei giochi collinari che nelle alture e nei fondo valle includono complessi monumentali anche medioevali e architetture spontanee di altissimo valore ambientale determinando infiniti quadri naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico (...). Eccezionale valore paesistico della viabilità principale e secondaria per la percezione visiva degli assetti figurativi che contraddistinguono l'area di vincolo. Un sistema viario di grande valore, dove si possono ancora rilevare ampi tratti

stradali con sistemazioni di muri a secco, compresi sentieri con resti di antichi selciati. Da segnalare l'antica direttrice della Via Francigena che attraversa l'area di vincolo e la strada provinciale di Montemaggio N°101, individuata dal PTC come tracciato di "interesse paesistico europeo";

**CONSIDERATO** che la via Francigena menzionata nel suddetto decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico lambisce l'area di intervento a sud, a 140 metri di distanza dal suo punto più meridionale;

**CONSIDERATO** che il 60% della superficie totale disponibile (10,60 su 17,58 ettari) è inclusa nel buffer di 500 metri dall'area denominata "Zona del versante ovest Montagnola senese in comune di Monteriggioni", sottoposta a vincolo ai sensi della parte III, art. 136 D.Lgs. 42/2004, con D.M.06/02/1976 - G.U.67/1976, area che dunque risulta esclusa dalle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2010, così come modificato con l'art. 47 co.1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023, n.41;



Elaborazione grafica su GIS a cura della SS-PNRR, con la via Francigena che lambisce a sud l'area progetto, e il buffer di 500 metri definito ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, così come modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, rispetto alla Zona del versante ovest Montagnola senese in comune di Monteriggioni, area tutelata con dichiarazione di interesse pubblico D.M. 06.02/1976.

**CONSIDERATO** che dalla verifica della coerenza dell'intervento in oggetto con i contenuti del PIT/PPR, con riferimento

ai diversi morfotipi delle invarianti strutturali che costituiscono il paesaggio, si rilevano i seguenti aspetti problematici:

1) il morfotipo della **Prima Invariante Strutturale**, *I caratteri idro-geomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*, che sarà interessato è quello del Fondovalle (FON), Forme: Piane di fondovalle, che presenta suoli poco evoluti, generalmente calcarei, profondi, spesso con limitato drenaggio.

2) per quanto riguarda la **Seconda Invariante Strutturale**, I caratteri ecosistemici del paesaggio, l'intera area del progetto ricade all'interno della **rete degli ecosistemi agropastorali, matrice agroecosistemica di pianura**. *Complessivamente tutto il paesaggio agricolo della porzione meridionale dell'ambito, situato a sud di Colle Val d'Elsa e a comprendere anche le aree agricole di pianura lungo il Fiume Elsa (matrice agroecosistemica di pianura), costituiscono una vasta area HNPF (High Nature Value Farmland), di alto valore naturalistico e paesaggistico.*

Tra le aree critiche per la funzionalità della rete ecologica è stata individuata nel PIT-PPR la Pianura alluvionale del Fiume Elsa (PIT-PPR, Scheda d'Ambito di Paesaggio 09, Val d'Elsa, pag. 31).

3) in merito alla **Terza Invariante strutturale**, *Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi*, inquadra l'area nel Morfotipo insediativo 5.4, (in realtà il SIA riporta il Morfotipo n. 4 riferito ad una zona estranea all'ambito) sistema a pettine della villa/fattoria del versante orientale del bacino dell'Elsa, elemento generatore di vari sistemi insediativi, insieme alla viabilità storica di collegamento tra i nuclei urbani storici, collocati in posizione elevata rispetto alla piana alluvionale. In tal senso si evidenzia inoltre come a sud del sito prescelto per l'impianto fotovoltaico passi il percorso escursionistico della via Francigena, che percorre tratti di viabilità campestre; la tappa n.32, da San Gimignano a Monteriggioni, è tra le più significative e conosciute del cammino storico, per apprezzare il paesaggio circostante, caratterizzato da borghi, edifici rurali e paesaggi rurali

4) per quanto riguarda la **Quarta Invariante strutturale**, *I caratteri morfotipologici dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali*, l'area in oggetto è caratterizzata dal **morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle**. Il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

Per quanto riguarda le porzioni di fondovalle, i principali problemi sono concentrati in quello dell'Elsa dove si osserva pressione da parte dell'urbanizzazione e consumo di suolo rurale (morfotipi 6 e 20), semplificazione della maglia agraria (morfotipo 6) e marginalizzazione delle attività agricole.

Nella sezione della scheda d'Ambito denominata "Disciplina d'uso" sono definiti gli Obiettivi di qualità e le direttive: Riequilibrare il sistema insediativo ed infrastrutturale polarizzato nel fondovalle e perseguire l'integrazione funzionale e paesaggistica tra il sistema di valle (a prevalente vocazione residenziale, produttivo e commerciale) e il sistema collinare (a vocazione agricolo, turistico e culturale) (...) tutelare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche collinari connesse con la viabilità di fondovalle, in particolare con il tracciato della via Francigena, salvaguardando le visuali panoramiche ancora esistenti che si aprono da e verso le emergenze storico-architettoniche.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che l'area su cui è prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici non ricade tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, perimetrare ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 11/2011, *Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia* e della *Delibera Consiglio Regionale Toscana 26 ottobre 2011, n.68, Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2011*, fatta eccezione per la parte più meridionale di superficie pari a circa 1,67 ha, che ricade tra le aree non idonee in quanto compresa nelle perimetrazioni di Aree DOP-IGP, aree agricole di particolare pregio, su cui però non è prevista installazione di pannelli fotovoltaici;



*Layout dell'Impianto fotovoltaico sovrapposto alla foto aerea, con indicazione delle aree non idonee di cui alla R.R. 11/2011, art.7. (elab. SS-PNRR). In basso si rileva che la parte più meridionale dell'impianto, su cui però non sono posizionati pannelli fotovoltaici, ricade in area non idonea (Aree DOP e IGP). A destra, Layout con distribuzione dei pannelli fotovoltaici su foto satellitare (cfr. Elaborato "GRA20\_021602-D\_LayOut\_Ortofoto")*


**CONSIDERATO** che per quel che riguarda la coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici emanate dal MiTE nel giugno 2022, il proponente nell'elaborato 031101 "Relazione sul rispetto dei requisiti delle linee guida in materia di impianti agrivoltaici (MiTE giugno 2022)" costruisce l'intera verifica sulla considerazione, espletata alla pag. 16 e nei calcoli, che l'impianto rispetti il requisito C, cioè che adotti soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra.

Le Linee Guida, nella determinazione della soglia in termini di altezza da terra dei moduli, definiscono a pag 25 l'altezza minima necessaria affinché l'area al di sotto dei moduli fotovoltaici possa essere computata tra le aree utilizzabili ai fini agricoli:

“limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi (...):

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione.”

Dallo schema adottato si evince invece che l'altezza minima adottata è pari a 0,8 metri, dunque l'impianto in progetto non prevede una integrazione generalizzata tra produzione energetica ed agricola, ma un uso combinato della porzione di suolo interessata. Per il calcolo della SAU, superficie Agricola Utilizzata, deve quindi essere sottratta alla superficie del sistema agrivoltaico (Stot) la superficie di ingombro dell'impianto (Spv), pari alla "somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice)".



*Stralcio dalla Tavola Elab. 022000" Particolari strutture di sostegno" da cui si evince che l'altezza minima dei moduli da terra è pari a 0,8 metri.*

Da questa premessa si ricava che:

Superficie totale disponibile:	175.772,00 mq
Superficie occupata dalla viabilità e dai locali tecnici:	3.323,48 mq
Superficie fascia di mitigazione:	7.576,89 mq
Superficie Totale sistema agriv. (Stot, pag.23 elab. 031101)	157.266,56 mq
Superficie totale di ingombro imp. fotov. (Spv)	
19.968 x (2,384 x 1,303)	62.027,64 mq
Superficie Agricola Utilizzata SAU (Stot – Spv)	92.238,92 mq

Da cui si evince che nel calcolo della superficie minima destinata all'attività agricola, che secondo le Linee Guida deve essere pari almeno al 70% della superficie totale, risulta:

$$SAU / Stot = 92.238,92 / 157.266,56 = 0,59$$

E che nel calcolo del LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) che riguarda la superficie complessiva coperta dai moduli in rapporto alla superficie totale, e prevede il rispetto di un limite massimo pari al 40% risulta:

$$LAOR = Spv / Stot = 62.027,64 / 157.266,56 = 0,39\%$$

che costituisce un valore prossimo alla percentuale definita come limite massimo dalle Linee Guida.

**CONSIDERATE** le verifiche di intervisibilità paesaggistica nei confronti del contesto circostante da punti di vista panoramici di pubblico godimento, centri abitati e borghi e beni culturali;

**VERIFICATE** le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 (BURT n. 28 del 20/05/2015), in merito all'ambito in oggetto;

**RICHIAMATE** le invarianti strutturali riferite alla scheda d'ambito di paesaggio n. 9 – Val d'Elsa, Disciplina del PIT-PPR e, in particolare, la quarta invariante strutturale del PIT-PPR, “i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali”, e considerato che l'intervento interessa il “Morfotipo 06: **morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle** di cui si evidenziano i seguenti valori e criticità: il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia, esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio

**CONSIDERATO** che per quanto sopra evidenziato si ritiene che l'impianto in progetto presenti **un elevato impatto paesaggistico**, ritenendosi in contrasto con il PIT/PPR sia a livello di Scheda d'Ambito che a livello di Invarianti Strutturali, per l'**eccessiva dimensione areale dell'impianto, per l'alterazione**, del carattere dominante del paesaggio rurale all'interno di un nodo degli agroecosistemi, definito soprattutto da Seconda e Quarta Invariante strutturale, **per la percezione visiva** che inciderebbe in modo incisivo sul paesaggio, **per la durata** di tale trasformazione che supera una generazione, **per il cambio di destinazione di uso** del suolo ed un aumento di artificializzazione di un'area agricola di pregio;

**VISTO** l'art. 145 comma 3 del Lgs. 42/2004, secondo il quale “*Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156](#) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,...*”

**CONSIDERATO** che l'intervento in questione è attuativo del PNIEC che ha anche la natura di Piano di sviluppo economico;

**CONSIDERATO** che le opere di mitigazione lungo il perimetro dell'area consistono nell'impianto di ulivi con specifica funzione di schermo alla visibilità delle strutture e la messa a dimora di specie arbustive lungo la fascia perimetrale esterna, e che tale sistema si configura come elemento fortemente artificiale non integrato con il contesto rurale circostante risultando elemento incongruo, per il suo rigore geometrico, rispetto al paesaggio agrario delle aree limitrofe e dunque insufficiente a garantire lo scopo prefissato della mitigazione;

**RICHIAMATO** il principio di “identità del paesaggio come territorio percepito” espresso nella Convenzione Europea del Paesaggio (20.10.2000 e ratificata con L. n. 14 del 9.1.2006);

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;*

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;**

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

**RITENUTO** utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;***

**CONSIDERATO** inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: “...**Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l’aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030.**”;

**RILEVATO** che tale analisi è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

**CONSIDERATO** che nello specifico in prossimità del sedime dell’impianto in valutazione si rintracciano numerose aree già urbanizzate, a destinazione commerciale artigianale o industriale, le cui coperture potrebbero essere destinate ad ospitare impianti fotovoltaici, senza ulteriore consumo di suolo agricolo;

**CONSIDERATA** la prossimità dell’impianto alla via Francigena che lambisce a sud l’area progetto in una delle sue tappe, la n.32 da San Gimignano a Monteriggioni, più suggestive, e l’estrema vicinanza (40 m) alla “Zona del versante ovest Montagnola senese in comune di Monteriggioni”, area tutelata con dichiarazione di interesse pubblico dal D.M. 06.02/1976;

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. n.1755 del 16.01.2024 si è espresso nei seguenti termini in merito alla tutela archeologica;

*“In riferimento all’oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.*

*Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;*

*Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;*

*Si ritiene l’intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione – già richiesta dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 27301 del 24.10.2022, recepita dalla Soprintendenza Speciale nella richiesta di integrazioni prot. n. 6910 del 14.12.2022 – è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.*

*Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti”*

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata, le integrazioni presentate e le osservazioni del pubblico;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


**RITENUTO** di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo per le motivazioni di contenuto, e i contributi del Servizio II e del Servizio III della Direzione Generale ABAP per gli aspetti di rispettiva competenza;

**QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE NEGATIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla la CCEN Gracciano S.r.l. per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico della potenza di picco pari a 14,449 MW e delle relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel comune di Colle di Val d'Elsa (SI).

Per quanto attiene agli aspetti archeologici, esaminati gli elaborati di progetto e in particolare l'elaborato di denominato 030900\_R – Relazione Archeologica Preliminare, si comunica, preso atto dell'evidenziato "Rischio archeologico Medio", che il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti".

*Il Responsabile del Procedimento*  
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri  
(tel. 06/6723.4831 – [francesco.eleuteri@cultura.gov.it](mailto:francesco.eleuteri@cultura.gov.it))



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario  
Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
29.01.2024 12:42:25  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)